



COMUNE DI BARASSO

Provincia di Varese

Tel. 0332743386 - Fax 0332730922

Email info@comune.barasso.va.it

Pec: comune.barasso@pec.regione.lombardia.it

Sito: www.comune.barasso.va.it

**Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 11 del
15.03.2010**

**Modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 5 del
15.06.2015**

**Modificato con
deliberazione n. 27 del
28/09/2020**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

		Pag.
Art. 1 -	<i>Oggetto</i>	3
Art. 2 -	<i>Funzionamento</i>	3
Art. 3 -	<i>Modalità di accesso al servizio</i>	3
Art. 4 -	<i>Organizzazione dei percorsi</i>	4
Art. 5 -	<i>Tariffe</i>	4
Art. 6 -	<i>Accompagnamento sullo scuolabus</i>	4
Art. 7 -	<i>Norme di comportamento</i>	5
Art. 8 -	<i>Emergenze</i>	5
Art. 9 -	<i>Responsabilità</i>	5
Art. 10 -	<i>Inadempienze e sanzioni</i>	6
Art. 11 -	<i>Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche</i>	6
Art. 12 -	<i>Limitazioni alla responsabilità del Comune</i>	6
Art. 13 -	<i>Utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico</i>	7
Art. 14 -	<i>Normativa di riferimento</i>	7

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Barasso istituisce e gestisce il servizio di trasporto scolastico allo scopo di garantire e facilitare l'accesso e la frequenza degli studenti alle attività scolastiche, favorendo la frequentazione delle scuole dei territori limitrofi.

Il trasporto scolastico è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dallo Statuto Comunale, dalla legislazione nazionale e regionale vigente, secondo criteri di qualità e di efficienza, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Il presente regolamento ne disciplina la gestione indicando le modalità di accesso e di corretto utilizzo.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO

Il servizio è gestito dal Comune mediante l'impiego di personale dipendente ed automezzi di proprietà oppure con l'affidamento a terzi e viene svolto prioritariamente a favore degli alunni residenti in Barasso che frequentano le scuole primarie di Comerio e di Luvinata e la scuola secondaria di primo grado di Comerio.

Il servizio è attivo per tutta la durata dell'anno scolastico dal lunedì al venerdì.

Il trasporto viene effettuato in andata verso le scuole e in ritorno verso il domicilio, ma non viene svolto in occasione della pausa pranzo, nei giorni in cui è previsto il rientro a scuola per le attività pomeridiane.

Sono parimenti esclusi i trasporti relativi alle attività opzionali e ad eventuali attività di natura occasionale.

L'Istituto Comprensivo di riferimento deve comunicare tempestivamente per iscritto alle famiglie interessate ed al Comune di Barasso ogni eventuale modifica di orario di entrata/uscita degli alunni a causa di assemblee sindacali, scioperi parziali o altro, poiché in questi casi il trasporto non potrà essere effettuato.

All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a trasmettere all'Istituto Comprensivo ed al responsabile di ciascun plesso, l'elenco completo degli utenti del servizio affinché gli operatori scolastici incaricati possano organizzare il momento di discesa e salita dal mezzo all'arrivo e partenza dalle scuole.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è rivolto in via preferenziale a bambini residenti e con familiari in linea retta residenti. Successivamente, in presenza di una disponibilità di posti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere le richieste di altri utenti.

In tal senso, l'ordine di preferenza per l'accoglimento delle domande è il seguente:

- a) residenti;
- b) non residenti ma che abbiano un grado di parentela in linea retta con familiari residenti nel Comune di Barasso;
- c) non residenti.

Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie sopra indicate, l'accoglimento delle domande seguirà l'ordine cronologico di presentazione.

La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata dai genitori dell'alunno, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali, fra il 1° giugno ed il 31 luglio di ogni anno. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico.

Nella domanda deve essere obbligatoriamente indicato il nominativo di almeno un adulto delegato dai genitori al ritiro dei minori, in caso di loro impedimento, e la dichiarazione di accettazione da parte dei delegati.

La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento, con sottoscrizione di presa visione dello stesso.

Inoltre con l'iscrizione i genitori o esercenti la patria potestà si dichiarano consapevoli che il servizio potrà comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi, con particolare riferimento all'inizio dell'anno scolastico; pertanto è fatto obbligo di recarsi presso la fermata prestabilita almeno dieci minuti in anticipo rispetto all'orario di massima indicato.

Con riferimento alle richieste presentate oltre le date sopra indicate o in corso d'anno (esempio nel caso di nuovi residenti), le stesse potranno essere soddisfatte sole se compatibili con l'organizzazione ed il funzionamento del servizio, considerate le disponibilità di posti liberi sullo scuolabus e la necessità di non creare radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari già stabiliti.

Nel caso di posti disponibili per gli utenti sub b) e c) al presente articolo, le relative richieste, da effettuare con le modalità previste dal presente articolo, verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus, in base alla data di arrivo al protocollo dell'Ente.

Gli utenti che in corso d'anno intendano rinunciare al servizio dovranno darne preventiva comunicazione scritta agli uffici Comunali. I rinunciatari sono comunque tenuti al versamento delle quote dovute fino al termine del mese in corso se previste.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni allo stesso vengono stabiliti annualmente sulla base dei seguenti criteri:

I percorsi, le fermate e gli orari vengono definiti sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni;
- razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi;
- condizioni di sicurezza consentite dalla rete viaria;
- tempi ragionevoli di permanenza degli alunni sugli automezzi.

Di norma le fermate vengono effettuate presso il domicilio dell'utente o nelle immediate vicinanze, secondo uno schema di percorso che viene comunicato a ciascun utente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Per necessità organizzative del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di istituire punti fissi di fermata scuolabus sulla rete viaria comunale.

ART. 5 - TARIFFE

Il servizio di trasporto scolastico, compreso tra i servizi a domanda individuale, prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo e le modalità di pagamento sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale. Le eventuali agevolazioni tariffarie sono concesse, qualora ne sussistano le condizioni, sulla base del Regolamento per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico a favore di tutti o di parte degli utenti.

ART. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente sulle corse su cui siano presenti alunni della scuola materna.

Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per il trasporto di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli alunni che fruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'autista.

Più precisamente:

- la salita sul mezzo e la discesa dallo stesso deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta fissato, in modo ordinato, tenuto conto che sono presenti alunni di età diverse e nel rispetto della massima puntualità;
- sul mezzo e durante il tragitto gli alunni devono mantenere un comportamento educato, in particolare devono restare seduti al proprio posto, non occupare con zaini o indumenti altri posti, parlare con tono di voce che non rechi disturbo alla guida del conducente, rispettare l'integrità e la pulizia del mezzo di trasporto.
E' assolutamente vietato sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini;
- alla discesa, presso le fermate previste, i genitori o adulti da questi ufficialmente autorizzati, sono tenuti ad accogliere gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti.

ART. 8 - EMERGENZE

Negli orari in cui si svolge il servizio di trasporto è attivo un numero telefonico di servizio, fornito alle famiglie al momento della presa in carico dell'iscrizione, che dovrà essere tempestivamente utilizzato dai genitori per comunicare all'autista dello scuolabus ogni variazione e/o assenza relative al proprio figlio.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato con idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge vigenti, e da autista autorizzato ai sensi di legge.

Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione o eventualmente dalle disposizioni di legge vigenti.

L'autista deve valutare l'efficienza e la sicurezza del mezzo e segnalare le eventuali carenze o guasti al competente Ufficio Tecnico Comunale.

L'autista non può affidare ad altre persone la guida del mezzo e non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso stabilito.

Non possono salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate.

L'autista è tenuto a verificare che l'alunno compia correttamente le operazioni di salita e di discesa dal mezzo, tuttavia non può essergli attribuita alcuna responsabilità per fatti antecedenti la salita né successivi la discesa con l'affido ai genitori, ai loro delegati o al personale scolastico.

Per far rispettare le norme di comportamento stabilite dal presente regolamento, l'autista, con adeguata autorevolezza, deve dare indicazioni precise agli alunni e, nel caso di perduranti inottemperanze, deve comunicare l'accaduto agli Uffici Comunali.

Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

Nel percorso di andata verso la scuola l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia.

Nel percorso di ritorno verso l'abitazione degli utenti, l'Amministrazione è responsabile degli alunni dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persone adulte delegate.

I genitori o i loro delegati sono tenuti a riprendere e ad accompagnare il minore al punto di fermata all'orario stabilito, rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e di discesa.

L'accompagnatore o l'autista non possono dare in consegna l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati.

ART. 10 - INADEMPIENZE E SANZIONI

Le inosservanze da parte degli alunni delle norme di comportamento previste dal presente regolamento, saranno segnalate dagli addetti al trasporto al competente ufficio comunale, che provvederà ad informare le famiglie affinché possano intervenire per modificare i comportamenti scorretti dei minori.

I danni arrecati dagli utenti al mezzo di trasporto verranno imputati ai responsabili individuati dall'autista o dall'accompagnatore e dovranno essere risarciti dai soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o da coloro che hanno presentato la richiesta di adesione al servizio, in via solidale tra loro.

Qualora dovessero protrarsi comportamenti inadeguati e scorretti da parte dei minori, il Comune, previo confronto con i familiari ed eventuale contestazione scritta, potrà procedere alla sospensione dal servizio dell'utente, temporanea o definitiva fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Qualora i genitori o le persone da loro delegate non fossero presenti alla fermata all'orario stabilito per il ritiro dell'alunno, l'autista/accompagnatore provvederà a contattare i genitori al numero di telefono indicato negli elenchi e in caso di eventuale mancata risposta ad avvisare telefonicamente il personale comunale incaricato che accoglierà presso gli uffici Comunali il minore in attesa dei genitori o di persona delegata.

A seguito delle inadempienze da parte dei fruitori del servizio e/o dei familiari al rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento, l'Amministrazione potrà comminare una sanzione pari ad € 50,00 a carico dei genitori.

In caso di n. 3 assenze senza preventiva comunicazione al cellulare in dotazione allo scuolabus e prive di valida giustificazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'utente potrà essere dichiarato escluso dal servizio

ART. 11 - TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può consentire l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche.

Queste devono essere organizzate ed autorizzate dall'Istituto Comprensivo oppure dalla locale Scuola dell'Infanzia, a condizione che le stesse non influiscano sul normale servizio.

Le richieste per i trasporti di cui ai commi precedenti dovranno pervenire agli uffici Comunali per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo.

Per quanto riguarda i trasporti effettuati su richiesta della locale Scuola dell'Infanzia, la stessa dovrà provvedere a mettere a disposizione un accompagnatore adulto come previsto dalle norme vigenti in materia.

ART. 12 - LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio in presenza di cause di forza maggiore o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o altri eventi eccezionali, alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base di prudenziale valutazione del conducente.

L'Ente si riserva di effettuare modifiche unilaterali al presente regolamento, derogando le disposizioni in esso contenute e dandone comunicazione all'utenza, in caso di normative emergenziali statali e/o regionali.

ART. 13 – UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente Regolamento recepisce il disposto dell'art. 19 bis della Legge n. 172 del 04/12/2017 che testualmente recita : *“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto- responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”*. In sintonia con quanto disposto dal Consiglio dell'ICC , si autorizza ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico di cui al presente regolamento gli alunni delle classi 5 della scuola primaria e 1[^], 2[^] , 3[^] della scuola secondaria di primo grado. A tal fine, gli esercenti la potestà genitoriale, che volessero autorizzare i propri figli ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, dovranno compilare il modulo predisposto dagli Uffici Comunali, attenendosi scupolosamente alle indicazioni in esso contenute. L'autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario, dovrà essere obbligatoriamente restituita all'atto dell'iscrizione al servizio e sarà valida per tutto l'anno scolastico di riferimento.

ART. 14 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale, allo Statuto ed agli altri regolamenti del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.